

Delib.G.R. 4 settembre 2006, n. 1289 ⁽¹⁾.

Attuazione del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 - Interventi per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine - Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 2006, n. 56.

La Giunta regionale

Vista la *L.R. n. 12/1996* e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

Vista la Delib.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;

Vista la Delib.G.R. n. 1148/2005 e la Delib.G.R. n. 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Vista la Delib.G.R. n. 2017/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

Vista la *L.R. n. 34/2001* "Nuovo Ordinamento Contabile" della Regione Basilicata;

Vista la *L.R. 2 febbraio 2006, n. 2* che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale del triennio 2006-2008;

Vista la Delib.G.R. 3 febbraio 2006, n. 106 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità revisionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Visti i principi della convenzione ONU recepiti con *L. n. 176/1991*;

Vista la *L. n. 285/1997* "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la *Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280* "Piano socio-assistenziale per il triennio 2000/2002";

Vista la *L. n. 328/2000* "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la *L.R. n. 10/2005* recante "Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine";

Atteso che la Regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della suddetta legge, concede contributi ai Comuni sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale e che tali contributi non potranno superare il 50% della spesa considerata ammissibile;

Ritenuto di dover definire i criteri e le modalità per l'ammissione al finanziamento dei progetti comunali per il triennio 2006/2008;

Dato atto che la spesa complessiva di E. 300.000,00 derivante dal presente provvedimento graverà per E. 10.000,00 sul cap. 33105 - UPB 1041.02 del bilancio corrente e per E. 90.000,00 sul cap. 33300 - UPB 1041-03 del bilancio corrente, e che la copertura finanziaria degli anni successivi al 2006 sarà garantita con i bilanci dei relativi anni di riferimento.

Ad unanimità di voti

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:

- di approvare i criteri e le modalità, ai sensi del comma 3, art. 5, della suddetta legge, per la concessione dei contributi in favore dei Comuni di cui all'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
 - di impegnare la somma complessiva di E. 100.000,00 per E. 10.000,00 sul cap. 33105 - UPB 1041.02 del bilancio corrente - ed E. 90.000,00 sul cap. 33300 - UPB 1041.03 del bilancio corrente per l'anno 2006, sussistendo le condizioni previste dall'art. 48 della *L.R. n. 34/2001*;
 - di rinviare a successivi atti l'impegno per la copertura finanziaria pari ad E. 200.000 relativamente agli anni 2007 e 2008;
 - di demandare all'ufficio competente per materia l'attuazione del presente deliberato.
-
-

Allegato A)

Attuazione comma 3 art. 5 della *L.R. 16 febbraio 2005, n. 10* - "Interventi per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per la città delle bambine e dei bambini" - criteri e modalità

Premessa:

La Regione Basilicata adotta i seguenti criteri in coerenza ed attuazione:

- dei principi della convenzione ONU recepiti con *L. n. 176/1991*;
 - della *L. n. 285/1997* "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
 - della *Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280* "Piano socio-assistenziale per il triennio 2000/2002";
 - della *L. n. 328/2000* "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - della *L.R. n. 10/2005* recante "Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine".
-
-

Articolo 1*Obiettivi.*

Il presente provvedimento, in attuazione del comma 3 dell'art. 5 della *L.R. 16 febbraio 2005, n. 10* definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai comuni. Per il triennio 2006/2008 saranno finanziati progetti volti a sostenere azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento della relazione intergenerazionale, alla prevenzione dalle diverse forme di disagio, alla riduzione del danno di forme di disagio già manifeste ed alla promozione della partecipazione alla vita nella propria città o comunità dei ragazzi di età compresa fra gli 11 ed i 18 anni (preadolescenti ed adolescenti).

La somma complessivamente stanziata è di € 300.000,00 (euro trecentomila). La copertura finanziaria degli anni successivi al 2006 sarà garantita con i bilanci dei relativi anni di riferimento.

Articolo 2*Soggetti beneficiari.*

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della *L.R. n. 10/2005*, possono accedere alle agevolazioni i Comuni della Basilicata.

Articolo 3

Iniziative ammissibili.

Sono agevolabili progetti rivolti a:

- 1) far conoscere le forme più ricorrenti del disagio minorile e delle modalità di contrasto attraverso la presentazione di buone pratiche di "rete" prioritariamente fra enti locali, scuola e famiglie;
 - 2) promuovere attività ed interventi per e con i minori a rischio di esclusione;
 - 3) rendere più fruibili dai minori gli spazi urbani o comunitari, in modo da permettere loro di muoversi più agevolmente ed in condizioni di sicurezza.
-
-

Articolo 4

Durata.

I progetti dovranno avere una durata triennale, con inizio entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, ed essere articolati in annualità di durata minima di sei mesi.

Articolo 5

Modalità di finanziamento e di erogazione.

I progetti ammessi a finanziamento potranno godere di un contributo di importo massimo di 20.000 euro per anno e non potrà superare il 50% delle spese ammissibili.

Nel caso il progetto sia presentato da un comune singolo il contributo massimo non potrà superare 5.000 euro per anno e non potrà eccedere il 30% delle spese ammissibili.

I progetti presentati da comuni associati con criteri diversi da quelli indicati al successivo art. 6 (Area minori - P.S.Z. o gruppi di questa) saranno assimilati a quelli presentati dai comuni singoli.

Il contributo verrà erogato per il 50% dell'importo previsto per annualità a seguito di invio di comunicazione di avvio del progetto. Il saldo sarà erogato a conclusione di ogni annualità con l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.

Articolo 6

Ammissibilità e valutazione dei progetti.

L'Ufficio "Promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale sviluppo servizi sociali e socio-sanitari" del Dipartimento "Salute, sicurezza e solidarietà sociale, servizi alla persona e alla comunità" verificherà l'accettabilità dei progetti in riferimento:

1) al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione;

2) alla sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni indicate nei precedenti articoli 2, 3, 4;

3) alla validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con riferimento alle ammissibilità, pertinenza e congruità della spesa e articolazione del progetto nei tempi e con i criteri e le modalità previsti dal presente provvedimento.

Le predette valutazioni non danno luogo ad attribuzione di punteggio, ma potranno determinare la non ammissibilità del progetto e, pertanto, la sua esclusione, ove gli elementi forniti risultassero assenti o insufficienti. Il giudizio positivo di ammissibilità deve evidenziare il dettaglio delle spese ammesse ed escluse.

I progetti ammessi vengono inseriti in graduatoria sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- Comuni associati (Area minori-P.S.Z. o gruppi di questa) [1]	25 punti
- presenza di partenariato (Asl o Provincia o Terzo settore o scuola o Ministero della Giustizia)	5 punti
- presenza di partenariato composto dalla presenza congiunta almeno della/e ASL di riferimento, della Provincia, di una o più scuole pubbliche, di una o più entità del terzo settore e scuole private	20 punti
- progetto finalizzato al punto 1) del precedente art. 3	5 punti
- progetto finalizzato al punto 2) del precedente art. 3	20 punti
- progetto finalizzato al punto 3) del precedente art. 3	10 punti
- progetto rivolto a minori con disabilità	10 punti
- progetto rivolto a minori appartenenti a minoranze etniche	5 punti

Ciascun progetto può riferirsi ad una o più finalità di cui al precedente art. 3.

Il punteggio relativo ai progetti rivolti a minori con disabilità sarà assegnato se i contenuti progettuali riguarderanno in via prevalente la loro inclusione sociale.

Il punteggio relativo ai progetti rivolti a minori appartenenti a minoranze etniche sarà assegnato se i contenuti progettuali riguarderanno anche la loro inclusione sociale.

I progetti presentati da comuni associati con criteri diversi da quelli indicati (Area minori-P.S.Z. o gruppi di questa) saranno assimilati a quelli presentati dai comuni singoli.

La graduatoria resterà aperta, per l'eventuale scorrimento seguendo rigorosamente l'ordine della stessa, qualora vengano acquisite ulteriori risorse o per effetto di economie di spesa e comunque non oltre la pubblicazione di un ulteriore avviso pubblico.

[1] L'aggregazione di più comuni può interessare anche i Comuni di Matera e di Potenza, anche se titolari di autonomi P.S.Z.

Articolo 7

Revoca del contributo.

L'Ufficio "*Promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale sviluppo servizi sociali e socio-sanitari*", con apposito provvedimento, procederà alla revoca del contributo nel caso in cui:

1) il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto esposto negli articoli precedenti ed alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo;

2) Il progetto non inizi ovvero non si articoli e/o non si concluda entro i termini prescritti nella determinazione di concessione.

Nel caso che gli obiettivi attuati risultino inferiori a quelli indicati nella determinazione di concessione del contributo, si procederà alla riduzione percentuale dello stesso in relazione a quelli effettivamente conseguiti, purché le attività svolte siano concluse per annualità.

In ogni fase e stadio del procedimento la Regione può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime.

In tutti i casi di revoca totale o parziale del contributo concesso, si procede al recupero dell'eventuale quota erogata e non dovuta, rivalutandola secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali.

Articolo 8

Modalità di attuazione.

L'Ufficio "*Promozione della cittadinanza solidale ed economia sociale sviluppo servizi sociali e socio-sanitari*", sulla base dei criteri e modalità indicati nel presente provvedimento, emanerà appositi avvisi pubblici di attuazione.